

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3253

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Disposizioni per la compensazione delle eventuali eccedenze derivanti dal versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Presentata il 24 luglio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La declaratoria di incostituzionalità (sentenza n. 10 del 11 febbraio 2015) della cosiddetta Robin tax, introdotta nel nostro ordinamento con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha disposto una maggiorazione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) del 5,5 per cento (e contestualmente la rivalutazione delle scorte con imposta del 16 per cento) a carico di alcune categorie di operatori economici attivi nel settore dell'energia, sta sollevando non pochi dubbi di rilevante ordine applicativo. Al riguardo, nella circolare n. 5 del 2015 dell'Associazione per le società italiane per azioni (Assonime) sono state illustrate le relative soluzioni interpretative prospettate dagli operatori,

auspicando un tempestivo intervento dei competenti organi, posto che le imprese si apprestano ad approvare il bilancio 2014. Molti sono infatti i dubbi in merito agli effetti della declaratoria di incostituzionalità della Robin tax. La questione di maggior interesse attiene all'efficacia temporale della sentenza: al riguardo, infatti, si pongono diversi dubbi di ordine non solo fiscale. La Corte costituzionale ha precisato che la retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale, oltre al limite dei cosiddetti rapporti esauriti, può subire ulteriori limitazioni derivanti dall'esigenza di contemperare gli effetti derivanti dall'eliminazione *tout court* di una norma con la tutela di altri principi di rango costituzionale. Nel caso di specie, secondo la Consulta, il principio di rango costituzio-

nale che subirebbe un pregiudizio ove avesse effetto retroattivo la declaratoria di illegittimità costituzionale della Robin tax sarebbe quello dell'equilibrio di bilancio. In particolare, la Corte ha evidenziato che la retroattività della pronuncia avrebbe determinato uno squilibrio del bilancio dello Stato tale da dover richiedere una manovra finanziaria aggiuntiva rispetto a quelle già programmate che avrebbe comportato, in un periodo di crisi economica particolarmente avvertito dalle fasce più deboli, la richiesta di risorse ai contribuenti o il taglio di risorse a loro destinate, attuando una « irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole. Si determinerebbe così un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione ». Per questi motivi, conclude la Corte, « gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale ... devono decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ». Alla luce di tali indicazioni nascono, tuttavia, dubbi in merito a tale decorrenza: perplessità di ordine fiscale, relative all'individuazione del momento a decorrere dal quale la Robin tax non produce più alcun effetto e di natura civilistica concernenti la rilevazione della fiscalità differita. Diversi operatori economici e tributari, pertanto, chiedono al legislatore di precisare il momento in cui la Robin tax non produce più alcun effetto. A tal proposito, diverse sono le soluzioni interpretative prospettate. Secondo una prima tesi, la declaratoria di incostituzionalità, ferma restando la sua irretroattività, impedisce comunque che la norma cancellata dall'ordinamento per difetto di costituzionalità possa continuare a essere applicata dopo tale pronuncia e quindi dovrebbe rendere nulli tutti gli adempimenti relativi alla Robin tax successivi al 12 febbraio 2015. Con la conseguenza che, ferma restando l'intangibilità dei versamenti in acconto effettuati per il 2014, non sarebbe dovuto il versamento a

saldo relativo a tale periodo d'imposta. Aderendo a questa tesi, i contribuenti che, per esempio, non hanno versato gli acconti nel 2014 non dovranno più nulla a titolo di Robin tax, a differenza dei contribuenti che, invece, hanno correttamente versato gli acconti per tale periodo e che risulteranno definitivamente incisi a titolo di Robin tax in tale misura. Peculiarità, quest'ultima, che verrebbe meno ove si ritenesse che, comunque, la sentenza non travolge gli effetti che la Robin tax ha prodotto prima del 12 febbraio 2015 a prescindere dal comportamento tenuto dai contribuenti. In ogni caso, se è vero, da un lato, che il versamento del saldo rappresenta un adempimento della Robin tax sorto successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, è anche vero, dall'altro lato, che tale adempimento si ricollega comunque a un'obbligazione tributaria perfezionatasi anteriormente all'abrogazione della norma. Secondo questa tesi, la declaratoria di incostituzionalità della Robin tax non produce alcun effetto in ordine agli adempimenti relativi ai periodi d'imposta chiusi anteriormente al 12 febbraio 2015 e ciò a prescindere dal comportamento tenuto al riguardo dai contribuenti, nel senso che gli adempimenti relativi a tale periodo d'imposta non possono comunque essere omessi. Secondo una terza tesi, la Robin tax sarebbe dovuta in relazione ai periodi d'imposta per i quali ricorrono al 12 febbraio 2015 i relativi presupposti applicativi. In particolare, tenuto conto che la Robin tax colpiva i soggetti che operavano nel settore petrolifero ed energetico qualora nel periodo d'imposta precedente avessero conseguito un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300.000 euro, la Robin tax risulterebbe dovuta anche per il 2015 qualora fossero ricorsi nel 2014 tali presupposti applicativi. In base a questa soluzione interpretativa l'irretroattività della declaratoria deve operare nel senso che in alcun modo devono essere pregiudicate le previsioni di gettito erariale relative alla Robin tax stimate anteriormente al 12 febbraio 2015, sicché la Robin tax si rende dovuta anche

per il 2015. Su tale ultima circostanza si fonda la seconda tesi interpretativa, secondo cui è dovuto anche il saldo della *Robin tax* relativo al 2014 e ciò proprio perché si tratta di un onere relativo a un periodo d'imposta per il quale l'obbligazione tributaria risulta specificata nel presupposto e nel *quantum*. Pertanto, all'interno di tale scenario indubbiamente complesso e intricato, la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, intende risolvere una delle criticità emerse a seguito della declaratoria di incostituzionalità della *Robin tax* e, in particolare, la gestione delle eccedenze maturate nei periodi d'imposta di vigenza del prelievo. L'intervento legislativo intende chiarire che, alla luce dei principi affermati dalla Consulta, la *Robin tax* costituisce, a tutti gli effetti, una maggiorazione dell'aliquota dell'IRES, applicabile alla medesima base imponibile di quest'ultima e il cui gettito è destinato allo stesso ente impositore. Ciò premesso, la norma riconosce espressamente ai contribuenti che abbiano maturato eccedenze della *Robin tax* fino al periodo d'imposta chiuso entro l'11 febbraio 2015, la possibilità di procedere a compensazione diretta di tali eccedenze

con quanto dovuto a titolo di IRES. Nei precedenti periodi d'imposta, sulla base dell'incerta qualificazione della natura del prelievo, l'Agenzia delle entrate, con un'impostazione di carattere restrittivo, ha negato la possibilità di considerare la *Robin tax* alla stregua di una mera maggiorazione dell'IRES, ritenendo praticabile, per le eventuali eccedenze, soltanto la compensazione di tipo orizzontale. La sentenza della Corte chiarisce invece che, al di là della denominazione di « addizionale », la *Robin tax* sul piano sostanziale aveva il carattere tipico delle maggiorazioni di imposta. Per effetto di tale conclusione, non è più possibile negare ai contribuenti il diritto alla piena compensabilità delle eccedenze della *Robin tax* con l'IRES. Tuttavia, al fine di contemperare l'esigenza dell'erario di contenere gli effetti dell'immediata integrale compensabilità delle eccedenze con quella delle imprese di non subire pesanti penalizzazioni finanziarie, si è ritenuto opportuno stabilire che, per il primo periodo d'imposta utile per la compensazione verticale, l'eccedenza accumulata può essere utilizzata entro il limite del 50 per cento del suo ammontare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 dell'11 febbraio 2015, il prelievo istituito dall'articolo 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, deve essere considerato, a tutti gli effetti, come una maggiorazione dell'imposta sul reddito delle società. Le eventuali eccedenze di tale prelievo, maturate fino al periodo d'imposta chiuso entro l'11 febbraio 2015, sono utilizzabili anche a scomputo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015 e ai periodi d'imposta successivi.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, l'utilizzo a scomputo dei versamenti dovuti a titolo di imposta sul reddito delle società ai sensi del comma 1 non può superare, nel primo periodo di utilizzo, il 50 per cento dell'importo delle eccedenze maturate.

